



COMUNE DI ROSTA

Piazza Vittorio Veneto n. 1 - Cap. 10090
Tel. 011 956.88.11 - Fax 011 954.00.38 - Codice fiscale - Partita IVA 01679120012

RELAZIONE TECNICA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.e i.)

INTRODUZIONE GENERALE

Il "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali" del commissionario Straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli in data 7 agosto 2014 auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, nella consapevolezza che queste non sempre rispondono a criteri di efficacia e di maggiore imprenditorialità dell'azione.

A tal fine la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) aveva imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali dovevano avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Con Decreto Sindacale n. 3 del 21/04/2017 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate e con successivo Decreto Sindacale n. 2 del 30/05/2017 è stata approvata la relazione sul processo di razionalizzazione delle stesse sempre ai sensi dell'art 1 commi 611 e seguenti della legge di stabilità 2015 sopra citata.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 dispone all'art. 24 la revisione straordinaria delle società partecipate, da effettuarsi per il primo anno entro il 30/09/2017 e che costituisce, in realtà, un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.e i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T. U. S.P..

Alla luce di quanto disposto dal nuovo T.U.S.P., si procede pertanto all'esame delle partecipazioni detenute dall'ente, al fine di verificare la legittimità del loro mantenimento e in secondo luogo, qualora se ne ravvisassero i presupposti, le eventuali azioni di razionalizzazione che l'Ente intende attivare.

Si elencano di seguito le partecipazioni dirette e indirette che sono state mantenute in ottemperanza sia dell'art. 3 della legge 244/07 e s.m.i. sia dell'art. 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), effettuando quindi una nuova ricognizione.

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie dirette

Le partecipazioni dirette dell'Ente sono le seguenti:

- CIDIU S.p.A quota di partecipazione pari al 0,711% del capitale sociale complessivo;
- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. quota di partecipazione pari allo 0,00008% del capitale sociale complessivo;
- ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. quota di partecipazione pari al 1,61% del capitale sociale complessivo;
- ACSEL S.p.A. quota di partecipazione pari al 2,83% del capitale sociale complessivo.

2. Le partecipazioni indirette

La ricognizione richiesta per il piano di razionalizzazione in esame non si limita, tuttavia, a prendere in considerazione le partecipazioni dirette, ma si estende a quella rete di partecipazioni indirette che spesso sono state sottratte al controllo e conoscenza delle stesse amministrazioni.

Le stesse non implicano, solitamente, oneri diretti ma sono, piuttosto, un appesantimento del sistema e certamente fattori di diseconomicità del suo funzionamento.

Il Comune, pertanto, a seguito della partecipazione in SMAT SPA detiene le partecipazioni indirette nelle seguenti società:

- Risorse Idriche Spa quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000733 %;
- Società Canavesana Acque S.r.l. (SCA S.r.l.) quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00008%;
- Aida Ambiente S.r.l. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000408%;
- Acque Potabili Spa (S.A.P. S.p.A.) quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000359%;
- Servizio Idrico integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000160%;
- Nord Ovest Servizi S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000080%;
- Mondo Acqua S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000039%;
- Environment Park S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000027%;
- A.P.S. S.p.A. Acque Potabili Siciliane S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000279 (per tramite di Smat. S.p.A. e di S.A.P. S.p.A.);
- Galatea S.c.a.r.l. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000004%

Inoltre:

a) la partecipazione alla società CIDIU spa comporta le seguenti partecipazioni indirette a:


- Cidiu Servizi quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,711%;
- Smat S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,078%.

b) la partecipazione alla società ACSEL spa comporta la seguenti partecipazione indirette:

- ACSEL Energia S.r.l. quota di partecipazione indiretta detenuta: 2,83%;

Infine la partecipazione al CONSORZIO CADOS comporta la partecipazione indiretta alla società TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitan) Spa per la quota di 0,00321%.

Il seguente schema riassume in modo visivamente immediato quanto indicato in precedenza:



IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il fine ultimo del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie non è solo l'auspicato risparmio di spesa ma il recupero dell'efficienza dei servizi forniti dalle società pubbliche.

La legge indica in modo analitico i criteri da perseguire per contenere i costi imponendo di mantenere solo quelle partecipazioni in società necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Anche queste, tuttavia, devono essere improntate a requisiti organizzativi e di funzionamento efficienti ed economici, eliminando sovrastrutture, snellendo organi amministrativi e di controllo anche con l'eventuale riduzione delle remunerazioni e costi degli stessi.

Il riassetto delle società potrà portare alla riduzione del loro numero attivando procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi ovvero a processi di riorganizzazione aziendali tendenti a ridurre le spese generali di funzionamento e a recuperare produttività del personale.

Un cenno meritano, inoltre, le società strumentali che svolgono servizi a favore degli enti locali. Queste hanno spesso rivelato una scarsa competitività rispetto al settore privato, incapacità di sostenere confronti con il mercato e rappresentato fattori di notevole aggravio sui bilanci degli enti.

La presente ricognizione straordinaria, non può prescindere dalla preventiva descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola società partecipata.

Per ognuna di esse si delineano le proposte di mantenimento, di accorpamento o di dismissione in relazione ai criteri guida indicati dal nuovo Testo Unico Società Partecipate, D.Lgs. 175/2016 e s.m.e i..

Fatta salva la revisione annuale di tutte le partecipazioni dirette o indirette, i provvedimenti ricognizione delle stesse avverrà per tutte le partecipazioni dirette, controllate o non controllate; per le società partecipate indirettamente, saranno sottoposte a ricognizione solo se possedute per il tramite di una società o organismo sottoposto a controllo, come definito all'art. 2 del Testo Unico Società Partecipate.

Nonostante ciò non si nasconde che le proposte di accorpamento o di messa liquidazione ove riguardino partecipazioni di minima entità detenute indirettamente dall'ente possono rimanere inascoltate dalla relativa società capogruppo. Ciononostante si ritiene opportuno non venir meno a quella autonomia di giudizio e agli obblighi di segnalazione che non possono essere subordinati alla maggiore o minore entità della partecipazione.

I dati descrittivi, le quote di partecipazione e i dati finanziari sono contenuti nelle schede di rilevazione denominate allegato A.

SMAT S.p.A. – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

**COMUNE DI
ROSTA**

**SMAT S.p.A.
0,00008%**

Il 1° aprile 2001, dal conferimento dell'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e dell'Azienda Po Sangone, nasce la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT).

Da quella data SMAT si impegna a perfezionare il programma di gestione integrata delle risorse idriche come previsto dalla Legge 36/94 e a partire dal 2004, insieme con la Società ACEA di Pinerolo, ottiene da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Torinese (ATO 3) l'affidamento della gestione di tutto il ciclo dell'acqua sul territorio dell'ATO 3 svolgendo il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato.

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

Ragioni del mantenimento e azioni di razionalizzazione

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

La società SMAT S.p.A. è riconosciuta come azienda leader nel settore del Servizio Idrico Integrato e vanta uno dei più avanzati e moderni sistemi di distribuzione di acqua potabile nonché di raccolta e trattamento di acque reflue.

La legge 5 gennaio 1994 n. 36 (c.d. legge Galli) e la successiva legge regionale 20/01/1997, n. 13 che delimitano gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, hanno imposto il superamento della frammentazione dei segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo (captazione, acquedotto, fognatura e depurazione) pervenendo a dimensioni sovra comunali.

L'art. 1, comma 615, della legge n. 190/2014, modificando il D.Lgs. 152/2006, aveva già ribadito il principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale prevedendo che l'affidamento diretto "possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti nell'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale". La società non è riconducibile in nessuna delle casistiche di eliminazione/agggregazione previsti dal nuovo Testo Unico come si evidenzia dalle precedenti schede. A ragione può concludersi che i suddetti principi, il servizio fornito e i risultati della gestione sono ampiamente giustificativi della necessità del mantenimento della società.

La società SMAT S.p.A. ha in corso un processo di aggregazione delle società del Gruppo e di riorganizzazione delle stesse sulla base di un Piano industriale in fase di approvazione e di un Piano economico finanziario.

Si ritiene che l'identità dell'oggetto sociale e delle stesse funzioni svolte dalla capogruppo non motivano la persistenza di società nelle quali, tra l'altro, la SMAT figura quale socio di maggioranza.

L'esigua partecipazione, detenuta indirettamente dal Comune, tendente a zero, non consente di influire sulle decisioni della società capogruppo SMAT ma si auspica che la stessa possa, all'interno di tale Piano industriale, prevedere forme di aggregazione per tutte quelle società che svolgono attività analoghe a quelle di altre società, nell'ottica del contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 comma 2 lettere c), f) e g)

L' avvio del processo di aggregazione comunicato da SMAT è, tuttavia, in linea con i principi della Riforma e con la posizione che, al riguardo, è assunta da questo Comune.

C.I.D.I.U. S.p.A. Centro Intercomunale Di Igiene Urbana S.p.A.

**COMUNE DI
ROSTA**

**CIDIU S.p.A.
0,711%**

CIDIU S.p.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di energia, anche attraverso aziende controllate. Il territorio servito, ad ovest del capoluogo piemontese, comprende i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse, per una popolazione di circa 260.000 residenti.

La società CIDIU S.p.A. ha iniziato a operare dal 1° luglio 2003, essendo nata dalla trasformazione del Consorzio CIDIU, che ha trasferito alla Società per Azioni l'intero complesso aziendale completo di tutte le immobilizzazioni, personale, organizzazione aziendale, autorizzazioni e concessioni di legge. La società CIDIU SpA è subentrata al Consorzio in tutti i rapporti giuridici con altri soggetti.

Successivamente, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, è stata suddivisa la proprietà degli impianti dalla gestione del servizio e la società CIDIU Spa ha effettuato, al termine dell'esercizio 2008, la cessione di ramo d'azienda e attivazione della società dei servizi "in house" a CIDIU Servizi Spa, proprio per la gestione del servizio stesso.

Ragioni del mantenimento e azioni di razionalizzazione

Malgrado la particolare complessità della gestione del ciclo dei rifiuti e la volontà del legislatore regionale di tenere distinta la proprietà degli impianti dalla gestione del servizio con conseguente necessità di costituire due distinte società, è innegabile che CIDIU Spa e CIDIU Servizi Spa svolgono un imprescindibile ruolo non altrimenti sostituibile.

La società CIDIU Spa opera come importante tramite tra i Comuni soci e la società CIDIU Servizi Spa che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, detiene la proprietà di due discariche esaurite e ha rilasciato le garanzie previste dalla legge a favore della Provincia di Torino per la post-gestione, che andrà a scadere, rispettivamente, nel 2018 e nel 2023.

La società CIDIU Servizi è la società operativa, dotata di mezzi e risorse umane per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio dei Comuni soci.

Nelle suesposte ragioni si ravvisano i motivi del mantenimento delle suddette società.

Alle stesse conclusioni non pare possa addivenirsi in relazione alla partecipazione societaria detenuta indirettamente, nella società SMAT Spa avente per oggetto la gestione del ciclo integrato delle acque, per la quale si ritiene che possa rientrare nei disposti contenuti all'art.

20 comma 2 lettere c), f) e g. in materia di svolgimento di funzioni analoghe, accorpamento e contenimento dei costi di funzionamento.

Si precisa, tuttavia, che la società già con nota prot. 1463 del 24/03/2015, in risposta alla richiesta del Comune, aveva comunicato che era necessario affrontare un processo di riorganizzazione al termine del quale si sarebbe trasformata in un soggetto atto a gestire in modo coordinato e unitario gli interessi pubblicitici del territorio nel settore della raccolta rifiuti e in generale nel settore ambiente come società strumentale.

ACSEL S.p.A.

**COMUNE DI
ROSTA**

**ACSEL S.p.A.
2,83%**

ACSEL SpA è un'azienda a capitale pubblico di proprietà di 39 Comuni della Valle di Susa che fornisce servizi agli stessi comuni soci. In particolare si occupa dell'ambiente (raccolta e smaltimento rifiuti), della gestione del Canile Consortile, di energie alternative (fotovoltaico...), informatica e telecomunicazioni, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti e fornisce supporto agli uffici comunali.

I comuni soci sono: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo.

Ragioni del mantenimento e azioni di razionalizzazione

Tale società è stata costituita per la costruzione e gestione tetto fotovoltaico in località Malpasso nel Comune di San Giorio di Susa ed è in corso, su indicazione dell'Assemblea dei Soci, il conferimento di ramo d'azienda che riguarda tutte le attività non riconducibili ai servizi di gestione dei rifiuti.

Si ritiene che in attesa del processo ristrutturazione della società ACSEL S.p.A., il Comune abbia interesse al mantenimento della partecipazione societaria, mantenendo un servizio, che, a seguito di comparazione con quelli commessi da altri comuni, risulta ampiamente concorrenziale e gestito secondo criteri di economicità ed efficienza.

Diverso discorso deve farsi con riguardo alla partecipazione indiretta in ACSEL ENERGIA S.r.l. essendo società con nessun dipendente, con un fatturato medio inferiore a € 500.000,00 ricorrendo in tal caso le ipotesi previste dall'art. 20 comma 2 lett. b) e d) e art. 26, co. 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016. Inoltre preoccupano le perdite di esercizio conseguite nell'ultimo biennio si proporrà quindi alla società ACSEL S.p.A. come già individuato nel precedente piano di razionalizzazione, l'incorporazione della partecipata ACSEL ENERGIA S.r.l. da effettuarsi entro il 30/06/2018.

Zona Ovest di Torino S.r.l.

**COMUNE DI
ROSTA**

**ZONA OVEST DI
TORINO S.r.l.
1,61%**

La Società è a capitale interamente pubblico versato al 100% dagli undici Comuni promotori del Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino(Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Grugliasco, Druento, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse). Si prefigge di gestire le iniziative e i progetti promossi dal Patto e di avviare nuove attività inerenti gli obiettivi e gli assi di sviluppo previsti nel Protocollo d'intesa sottoscritto ad Alpignano nel 1999 e nel Patto Territoriale sottoscritto nel dicembre 1999 a Venaria Reale. Enti locali e rappresentanti delle parti sociali ed economiche collaborano per la promozione di uno sviluppo locale e integrato.

Il Comune di Rosta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/04/2001 ha approvato lo statuto della Società.

Ragioni del mantenimento e azioni di razionalizzazione

La società sin dalla sua istituzione ha svolto un compito teso allo sviluppo economico e alla promozione del territorio utilizzando le risorse messe a disposizione del Ministero dell'Economia per i patti territoriali.

Queste, tuttavia, sono andate grandemente scemando nel corso degli anni e la necessità di dare impulso alla società per accrescerne il ruolo di sostegno e sviluppo del territorio, con compito di cogliere opportunità e finanziamenti derivanti dall'Unione Europea o da altri Enti, appare, nella perdurante situazione di crisi economica del territorio, di tutta evidenza. Solo tale condizione può giustificare la persistenza della società ed escludere l'alternativa di un processo di riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, come richiesto dall'art. 20, comma 2, lett f) del D.Lgs. 175/2016.

Il responsabile del servizio
economico finanziario

F.to Dott.ssa Silvia Ruella